

VERBALE
ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DSSB 2 Bs Ovest di Gussago
Mercoledì 13 Maggio 2009 ore 16,00-17,00

AMMINISTRATORI PRESENTI: Sindaco del Comune di Gussago; Assessori Servizi Sociali dei Comuni di Castegnato, Castel Mella, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato.

C'E' IL NUMERO LEGALE DEGLI AVENTI DIRITTO

TECNICI PRESENTI: dott.ssa Anna Maria Finazzi, Dott.ssa Marialuisa Vivenzi, Assistente Sociale Silvia Della Valle.

REFERENTI DELL'ASL: Dott. Amoruso, Dott.ssa Testa.

1.

La dott.ssa Finazzi spiega che, per ottemperare all'articolo 8 del regolamento del Fondo di Solidarietà che prevede la redistribuzione delle risorse non utilizzate a fine anno, è necessario aggiungere all'articolo 5 del suddetto regolamento la specifica che i progetti devono essere presentati entro la prima settimana di dicembre dell'anno in cui l'intervento è posto in essere.

Questo, infatti, permette di effettuare i calcoli necessari a destinare in modo equo l'eventuale avanzo del fondo destinato a questo intervento sui progetti presentati e non completamente coperti con la quota concessa in prima istanza, pari ad un undicesimo della quota stabilita nel Piano Finanziario dell'anno in corso, come previsto dal regolamento stesso.

L'Assemblea prende atto di quanto detto e delibera di approvare il regolamento così modificato.

2.

La dott.ssa Finazzi informa l'Assemblea che sono stati assegnati € 39.331,46 al Distretto di Brescia Ovest come Fondo di Riequilibrio e che devono essere destinati nell'ambito del Piano Finanziario 2009.

L'Assemblea stabilisce di:

- assegnare € 1.269,00 ai Buoni Sociali così da rendere la cifra precedentemente approvata divisibile per 2.400,00 € (200,00 euro per 12 mesi).
- implementare il Fondo per i Voucher Natalità di € 1.400,00, ossia della quota parte da corrispondere alla ditta per l'emissione dei voucher. L'Assemblea, però, propone per il futuro di verificare se non sia possibile stipulare accordi diretti con gli esercenti così da evitare di ricorrere ad un ente terzo per l'emissione dei voucher.
- aumentare di € 1.496,29 il fondo per compenso del Consiglio di Amministrazione per portarlo al previsto 2% delle risorse gestite.
- di assegnare € 10.863,17 al Fondo di Solidarietà.
- di implementare di € 12.000,00 il Fondo per l'Assistenza Domiciliare Minori. L'Assemblea, inoltre, si propone di rivalutare la percentuale di compartecipazione dei Comuni al costo di questo servizio, attualmente pari al 28%, perché risulta essere troppo esigua rispetto al costo totale dell'intervento.

3.

Il dott. Amoruso consegna ai membri dell'Assemblea il Piano di Organizzazione Aziendale dell'ASL con la preghiera di visionarlo.



COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia

Ufficio di Piano
Gussago, 06.05.2009

- Ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 2
- Al Direttore DSSB Dott. Amoruso e al Coordinatore sociale DSSB Dott.ssa Testa

OGGETTO: convocazione dell'Assemblea dei Sindaci (per Piano di Zona).

Siete invitati a prendere parte all'incontro che si svolgerà **MERCOLEDI' 13 MAGGIO 2009 alle ore 16,00** presso la Sala Cartografia del Comune di Gussago – Via Peracchia n. 3.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del regolamento del Fondo di Solidarietà;
2. Destinazione del Fondo di Riequilibrio;
3. Varie ed eventuali.

Ricordandovi che seguirà la riunione di concertazione con le associazioni dei Disabili del Distretto per la definizione della compartecipazione al costo di SFA, CSE, porgo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
Prof Bruno Marchina



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

“OVEST SOLIDALE”

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

(Intervento n. 1 del Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000)

Art. 1

Definizione di Fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà è previsto nel Piano di zona del Distretto n. 2 Brescia Ovest per far fronte a situazioni di emergenza sociale, definite all'art. 3 del presente regolamento, che i Comuni si trovano a dover fronteggiare nella gestione dei servizi sociali.

Art. 2

Destinatari

Destinatari del fondo di solidarietà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3

Oggetto del finanziamento

Sono finanziabili con le modalità previste negli artt. 5 e 6 del presente regolamento:

- I costi per l'inserimento in Comunità Alloggio, Centri di Pronto Intervento di minori o madri con minori;
- I costi per l'inserimento in strutture residenziali o diurne di portatori di handicap.
- I costi del canone di locazione di alloggi per nuclei familiari con minori, in situazione di grave ed accertata emergenza abitativa:
 - Sfratti esecutivi (escluse le occupazioni senza titolo), nel caso in cui non sia possibile attivare interventi alternativi;
 - Genitore solo con figli in situazione di grave conflittualità di coppia (in assenza di reddito o di adeguata rete parentale così come definita dall'Art.433 del Codice Civile).
- I costi dei progetti, redatti dai servizi sociali territoriali, finalizzati al recupero dell'autonomia di adulti con problematiche di emarginazione grave anche legate all'abuso di sostanze (alcolismo, ex tossicodipendenti) o malati psichiatrici, attraverso un collocamento abitativo che si differenzi dalla famiglia d'origine.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

Art. 4

Gestione dei casi particolari

1. Qualora i Comuni dovessero affrontare spese per far fronte a casi di emergenza per interventi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale, non previsti espressamente all'art. 3 e che per natura ed entità incidano in modo determinante sul bilancio, possono far richiesta di ammissione al contributo all'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente dell'Assemblea inserirà all'ordine del giorno la valutazione del caso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'Assemblea deciderà a maggioranza, acquisendo il parere scritto dell'Ufficio di piano.
4. Il Comune proponente non avrà diritto di voto sul punto all'ordine del giorno.

Art. 5

Procedura per la richiesta del finanziamento

1. I Comuni per richiedere l'utilizzo del fondo di solidarietà dovranno, entro la prima settimana di Dicembre dell'anno in cui l'intervento è posto in essere, presentare all'Ufficio di Piano la seguente documentazione:
 - Scheda di descrizione del progetto nella quale si evidenzia la durata, la tipologia dell'intervento, i soggetti coinvolti, il costo totale dell'intervento;
 - una relazione dell'assistente sociale sul singolo caso;
 - l'attestazione, anche se negativa, dell'eventuale compartecipazione dell'utente ai costi del servizio secondo il Piano socio assistenziale comunale e l'**eventuale** richiesta ad altri enti di contributi per l'attivazione dell'**intervento**.
2. L'Ufficio di Piano curerà l'istruttoria delle domande, provvedendo se necessario alla richiesta di integrazioni, comunicherà formalmente al Comune la risposta con l'eventuale quantificazione del contributo. La comunicazione costituisce titolo formale per l'accertamento del contributo.
3. Ogni Comune potrà presentare più progetti nello stesso anno.

Art. 6

Quota finanziabile

1. Il fondo di solidarietà finanzia la quota di progetto a carico del Comune al netto della compartecipazione dell'utente o degli eventuali contributi erogati da altri soggetti.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"

2. Per spese ammesse al finanziamento si intendono: acquisto rette, canoni di locazione, acquisto di beni e servizi presso terzi.
3. Il periodo finanziabile decorre dalla data di attivazione del progetto e ha come termine massimo il 31 dicembre del primo anno.

Art. 7

Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Al termine del progetto o comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attivazione del servizio il Comune renderà conto all'Ufficio di Piano i costi mediante invio delle fatture con quietanza di pagamento. **I Comuni che hanno in corso richieste di contributo ad altri Enti (Asl, Fondazioni ecc...) presenteranno la suddetta rendicontazione solo nel momento in cui riceveranno formale conferma relativamente all'entità del contributo richiesto. In tal caso l'Ufficio di Piano disporrà l'erogazione della differenza fra quanto speso e quanto percepito da altri Enti.**
2. A seguito della rendicontazione l'Ufficio di Piano disporrà la liquidazione delle spettanze.

Art. 8

Risorse a disposizione

1. Il fondo di solidarietà è quantificato nel Piano Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci per l'anno in corso.
2. Ogni Comune potrà disporre di un finanziamento massimo, per il primo progetto presentato, pari ad un undicesimo della quota stabilita nel Piano Finanziario dell'anno in corso. Qualora il primo progetto abbia un costo finanziabile superiore alla suddetta somma, la differenza verrà liquidata a fine anno compatibilmente alle risorse disponibili.
3. Ulteriori progetti che il singolo Comune voglia presentare, oltre al primo, verranno eventualmente liquidati alla fine dell'anno sulla base dei fondi ancora disponibili dopo aver soddisfatto gli interventi previsti al comma precedente.